

Allegato B

Riconoscimento delle spese per la realizzazione delle recinzioni anti-cinghiale a far data dal 07.01.2022

RIFERIMENTI NORMATIVI

A. Per quanto attiene alle disposizioni sanitarie in materia di contenimento della Peste Suina Africana (PSA)

- Regolamento (UE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale (normativa in materia di sanità animale);
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/1882 relativo all'applicazione di determinate norme di prevenzione e controllo delle malattie elencate e che stabilisce un elenco di specie o gruppi di specie che comportano un notevole rischio di diffusione di tali malattie elencate e successive modifiche;
- Regolamento delegato (UE) n. 2020/687 che integra il Regolamento (UE) 2016/429 per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate e successive modifiche;
- Regolamento delegato (UE) n. 2020/689 che integra il regolamento (UE) n. 2016/429 per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status di "indenne" da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti e successive modifiche ed integrazioni;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 della Commissione del 16 marzo 2023, che stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la Peste Suina Africana, che si applica dal 21 aprile 2023 al 20 aprile 2028 (GUUE L79 17.03.2023);
- Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2708 della Commissione del 28 novembre 2023 recante modifica degli allegati I e II del Regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 che stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana e ss.mm.ii;
- decisione di esecuzione (UE) 2022/62 della Commissione del 14 gennaio 2022 relativa ad alcune misure di emergenza contro la Peste suina africana in Italia;
- decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico", convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, che all'art. 26 istituisce due fondi dedicati all'emergenza PSA denominati, rispettivamente, "Fondo di parte capitale per gli interventi strutturali e funzionali in materia di biosicurezza" con una dotazione pari a 15 milioni di euro per l'anno 2022 e destinato al rafforzamento degli interventi strutturali e funzionali in materia di biosicurezza, e "Fondo di parte corrente per il sostegno della filiera suinicola", con una dotazione di 35 milioni di euro per l'anno 2022 destinato ad indennizzare gli operatori della filiera colpiti dalle restrizioni sulla movimentazione degli animali e sulla commercializzazione dei prodotti derivati;
- ordinanza del Ministro della salute, d'intesa con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, del 13 gennaio 2022 recante "Misure urgenti per il controllo della diffusione della Peste suina africana a seguito della conferma della presenza del virus nei selvatici" (G. U. Serie Generale 14.01 2022, n. 10);

- dispositivo dirigenziale del Ministero della Salute DGSAF prot. n. 1195 del 18 gennaio 2022 recante "Misure di controllo e prevenzione della diffusione della Peste suina africana";
- Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 0191820 del 29 aprile 2022 "Ripartizione del "Fondo di parte capitale per gli interventi strutturali e funzionali in materia di biosicurezza", di cui all'articolo 26 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25" come modificato dal successivo Decreto 0067075 del 09 febbraio 2023 "Rettifica del decreto ministeriale n. 0191820 del 29 aprile 2022, pubblicato in GURI – Serie generale- n. 143 del 21 giugno 2022, recante " Ripartizione del Fondo di parte capitale per gli interventi strutturali e funzionali in materia di biosicurezza, di cui all'articolo 26 del decreto legge 27 gennaio 2022, n.4 convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n. 25";
- D.d.u.o. 16 novembre 2018 - n. 16743 "Attuazione delle misure sanitarie per la prevenzione della peste suina africana (PSA) in Lombardia" con il quale la Direzione Generale Welfare ha definito e approvato il "Piano regionale di prevenzione nei confronti della peste suina africana (PSA)" individuando come disposizione sanitaria e di Biosicurezza che i suini debbano essere allevati in modo tale da evitare qualsiasi tipo di contatto diretto o indiretto con i cinghiali selvatici, anche tramite la delimitazione dell'area di allevamento attraverso idonea recinzione o barriere fisiche;

B. Per quanto attiene alla normativa in materia di aiuti di stato

- Il Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo (GUUE L352 24.12.2013), come modificato dal Regolamento (UE) 2019/316 della Commissione del 21 febbraio 2019 (GUUE L51 22.09.2019);
- Legge n. 234 del 24/12/2012. "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione Europea e in particolare l'art. 52 "Registro nazionale degli aiuti di stato";
- D.M. n. 115 del 31/05/2017 "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della L. n. 234 del 24/12/2012 e ss. mm. e ii." e in particolare l'art. 6 "Aiuti nei settori agricoltura e pesca" e l'art. 9 "Registrazione degli aiuti individuali";
- l.r. n. 31 del 05/12/2008 e ss. mm e ii. "Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale", ed in particolare l'art.18 "Interventi sugli abbandoni produttivi e sugli abbattimenti" che dispone che siano istituiti aiuti idonei a sostenere programmi di prevenzione ed eradicazione delle epizootie e che con deliberazioni della Giunta regionale siano definite le modalità di concessione dell'aiuto;
- l.r. n. 17 del 21/11/2011 "Partecipazione della Regione Lombardia alla formazione e attuazione del diritto dell'Unione Europea" che all'art. 11 bis c.1 stabilisce che la Giunta, per quanto concerne la disciplina in materia di aiuti di Stato, definisce le modalità applicative con riferimento al regime di aiuto prescelto;

MOTIVAZIONI DELL'AIUTO

La Regione Lombardia vuole riconoscere un sostegno sotto forma di contributo in "de minimis" agli allevatori che a far data dal 7 gennaio 2022 (data in cui è stata data la conferma di positività al virus in una carcassa di cinghiale rinvenuta in Regione Piemonte,

nel Comune di Ovada, provincia di Alessandria) hanno provveduto autonomamente alla realizzazione delle recinzioni con le caratteristiche previste da:

- d.g.r. n. XII/334 del 22.05.2023 "Disposizioni per la concessione dei contributi a valere sul Fondo di parte capitale per gli interventi strutturali e funzionali in materia di biosicurezza, di cui all'articolo 26 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25";
- d.g.r. n. XII/521 del 26/06/2023 "Modifica delle disposizioni per la concessione dei contributi a valere sul "fondo di parte capitale per gli interventi strutturali e funzionali in materia di biosicurezza", di cui all'articolo 26 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25;

OBIETTIVI DELL' AIUTO

Obiettivo del presente provvedimento è quello fornire un sostegno per le recinzioni degli allevamenti di suini situati in Lombardia realizzate quali opere di prevenzione per l'insorgenza della PSA a far data dal 07/01/2022.

ZONIZZAZIONE

Il regime di aiuto si applica su tutto il territorio regionale.

BENEFICIARI DEGLI AIUTI

Sono beneficiarie dei finanziamenti di cui al presente regime le imprese agricole dedite all'allevamento di suini in possesso di codice allevamento attivo (codice azienda ATS) in Lombardia.

In caso di contratti di soccida i beneficiari sono i detentori degli animali (soccidari).

Sono esclusi gli stabilimenti di allevamento all'aperto e gli allevamenti di tipo familiare (in cui sono presenti fino a 4 capi).

COSTI AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO

Sono ammissibili a finanziamento le recinzioni il cui titolo abilitativo (SCIA, CILA, Permesso a Costruire), riporta data successiva al 07/01/2022. Per le recinzioni realizzate in regime di edilizia libera è necessario presentare la fattura di fornitura e posa in opera riportante una data posteriore al 07/01/2022.

Le recinzioni devono avere le caratteristiche definite al paragrafo 9 dell'allegato A al D.D.U.O. n. 9575 del 27 giugno 2023 "Procedure operative per l'attuazione del programma regionale delle iniziative di biosicurezza per la prevenzione e il controllo della diffusione della peste suina africana (PSA) negli allevamenti suinicoli".

Ai sensi dell'art. 5 Reg. (UE) 1408/2013 e ss.mm.:

- gli aiuti «de minimis» concessi a norma del presente regolamento per le attività nel settore della produzione agricola possono essere cumulati con gli aiuti «de minimis» concessi per gli altri settori o attività a concorrenza del massimale pertinente di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1407/2013, a condizione che lo Stato membro interessato garantisca, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che la produzione primaria di prodotti agricoli non beneficia di aiuti «de minimis» concessi conformemente al Regolamento (UE) n 1407/2013;

- gli aiuti «de minimis» non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili o con aiuti di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento del rischio, se tale cumulo comporta il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati, fissati per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione; gli aiuti «de minimis» che non sono concessi per specifici costi ammissibili o non sono ad essi imputabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato concessi a norma di un regolamento d'esenzione per categoria o di una decisione adottata dalla Commissione;

Ai sensi del DM 115/2017 "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni" (G.U. n. 175 del 28.07.2017) art. 14 c. 4 la quota concedibile in «de minimis» potrà essere rideterminata sulla base della disponibilità residua di plafond del beneficiario;

Per il riconoscimento delle spese il beneficiario dovrà presentare la seguente documentazione:

- 1) copia del titolo abilitativo presentato presso l'ente competente e dell'eventuale atto autorizzativo, se necessario;
- 2) copia delle fatture quietanzate;
- 3) copia della documentazione comprovante l'avvenuto pagamento;
- 4) copia della comunicazione di fine lavori e segnalazione certificata di agibilità redatta da tecnico qualificato iscritto ad un ordine/collegio professionale, se necessario.

CONDIZIONI PER L'EROGAZIONE DELL'AUTO

Il contributo è concesso ai sensi del Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo (GUUE L352 24.12.2013), come modificato dal Regolamento (UE) 2019/316 della Commissione del 21 febbraio 2019 (GUUE L51 22.09.2019).

Il legale rappresentante di ogni impresa candidata a ricevere un aiuto in regime «de minimis» è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione – rilasciata ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 – che attesti il perimetro di soggetti che esercitano un'influenza dominante o il controllo della maggioranza dei diritti di voto a monte o a valle rispetto all'Impresa /Libero Professionista richiedente conformemente a quanto previsto all'art. 2 paragrafo 2 lett. c) e d) del Regolamento (UE) n. 1408/2013 come modificato dal Regolamento (UE) 2019/316:

Con riferimento ai controlli che non sia superato il massimale valgono le visure attestate dal Registro Nazionale Aiuti (di cui alla legge 234/2012 art. 52 e di cui al decreto n. 115/2017), eseguite anche per il tramite del SIAN (sistema informativo agricolo nazionale, istituito con legge 4 giugno 1984, n. 194) sia con riferimento al perimetro di impresa considerato, come risultante dal registro delle imprese, sia con riferimento agli aiuti ivi registrati per ogni impresa. Tali verifiche saranno effettuate quindi d'ufficio dall'Amministrazione concedente sulla base delle risultanze delle visure. Pertanto, per maggiore completezza, rispetto a tali dati riguardanti l'impresa candidata e le imprese facenti parte del perimetro di impresa unica, si prega di visionare la sezione trasparenza del Registro Nazionale Aiuti (RNA) e del SIAN.